



CITTA' DI VICO EQUENSE

PROVINCIA DI NAPOLI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Codice IPA L6LT86 – Piazzale Giancarlo Siani – 80069 Vico Equense (NA)

Tel. 081.801.93.30. e-mail : politichesociali@comunevicoequense.it

PEC: protocollo@pec.comunevicoequense.it

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AL CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA

SI RENDE NOTO CHE

I nuclei familiari che vivono in condizione di fragilità abitativa, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono presentare domanda per accedere al Fondo regionale destinato al contrasto dell'emergenza abitativa ai sensi del D.G.R. n. 376 del 16.06.2025 avvalendosi della procedura di sportello adottata ai sensi delle nuove "Linee guida regionali in materia di contrasto all'emergenza abitativa", approvata con Decreto Dirigenziale n. 429 del 17.12.2025.

ARTICOLO 1 – REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. Per la Misura 1 (contributo finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo) sono necessari i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art.2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti

suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro 10.140,00;

e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;

b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. abiti in una condizione di sovraffollamento;

d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;

e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;

f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;

g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;

h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù; i. si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

ARTICOLO 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. Per la Misura 2 (contributo finalizzato a individuare una sistemazione abitativa temporanea e immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore) sono necessari i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma

6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019; 2.

Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Avviso, corredate degli allegati obbligatori, dovranno pervenire, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026, mediante una delle seguenti modalità: - Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comunevicoequense.it la documentazione in formato pdf e riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: "Avviso Pubblico per l'accesso al Fondo destinato al contrasto dell'emergenza abitativa" - A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vico Equense, osservando gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio; - Tramite Raccomandata a/r indirizzata al Comune di Vico Equense in Via Piazzale Giancarlo Siani n. 1. La raccomandata dovrà essere spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura "Avviso Pubblico per l'accesso al Fondo destinato al contrasto dell'emergenza abitativa". Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione e saranno liquidate le domande di partecipazione complete della documentazione richiesta per coloro che siano in possesso dei requisiti fino ad esaurimento dei fondi regionali. Ai fini dell'erogazione del contributo potrà essere richiesta ulteriore documentazione. Le domande prive della documentazione richiesta saranno escluse.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

a. valido documento di riconoscimento (carta di identità);

b. attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità; **c.** dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dall'Assistente Sociale (solo per la Misura 1); **d.** dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei

casi di erogazione diretta ai sensi dell'art. 7 comma 4); e. ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

ARTICOLO 5 – ENTITA' ED EROGAZIONE EL CONTRIBUTO

5.1. Entità e finalità dei contributi della Misura 1

1. Per la Misura 1 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e a € 12.000,00 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. I contributi sono destinati:

a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;

b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;

c. contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

5.2. Entità e finalità dei contributi della Misura 2

1. Per la Misura 2 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.

2. I contributi sono destinati:

a.1 fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;

a.2 fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. d);

b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.

3. I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili vengono destinata per il 70% all'erogazione di contributi a valere sulla Misura 1 e per il restante 30% all'erogazione di contributi a valere sulla Misura 2.

2. Le risorse residue nell'annualità di riferimento restano disponibili anche per le annualità successive.

3. Le risorse di cui al comma 1 non vengono ripartite preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione complete della documentazione di cui

all'articolo 4, comma 4 delle linee guida regionali fino ad esaurimento delle disponibilità, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 delle linee guida regionali.

4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, ogni Comune è tenuto a pubblicare un bando a sportello, di durata annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali e la documentazione allegata alla domanda saranno trattati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Dott.e Luigi Schiavi .

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove linee guida regionali, approvate con D.D. n. 429 del 17.12.2025 pubblicato sul BURC n. 90 del 22.12.2025.

Vico Equense, 26.01.2026

IL RESPONSABILE
dell'Ufficio Politiche Sociali
Il Dott.e Luigi Schiavi.